



Obbligo di possedere il certificato CITES per piante ornamentali importate frequentemente e disposizioni eccezionali (stato dicembre 2019)

È possibile verificare quali piante sottostanno all'obbligo di possedere il certificato nel «CITES species database» <http://www.cites.org/eng/resources/species.html> o nella lista delle specie CITES disponibile all'indirizzo <https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/import-und-export/import/importe-artengeschuetzte-tiere-pflanzen.html> (vedi «Ulteriori informazioni > Maggiori dettagli > Piante e prodotti di origine vegetale > CITES Allegati I-III (piante)»). Quest'ultimo documento indica singolarmente le specie CITES che si trovano sul commercio internazionale. Esse possono essere facilmente ritrovate mediante la funzione ricerca. Occorre però prestare attenzione alla corretta ortografia dei nomi botanici. In caso di dubbio ci si rivolga all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV (preferibilmente per e-mail: cites@blv.admin.ch).

Ammissibilità del certificato fitosanitario quale documento CITES

In certi casi il certificato fitosanitario vale come documento CITES. Nella pratica, ciò presenta un grande vantaggio, poiché i servizi fitosanitari sono abitualmente organizzati in modo decentralizzato e possono rilasciare immediatamente i certificati. Le esportazioni di piante delle specie CITES dell'allegato II, moltiplicate artificialmente, provenienti da Danimarca, Germania, Paesi Bassi*, Italia, Canada, Lussemburgo, Austria, Repubblica di Corea, Svezia e Singapore possono essere accompagnate dal certificato fitosanitario con l'attestato CITES alla rubrica 11 («all specimens artificially propagated as defined by CITES»).

* Per quanto riguarda i Paesi Bassi, gli ordini tassonomici sono limitati a quelli per cui è ammesso il certificato fitosanitario:

- *Aloe*: tutte le specie dell'allegato II
- Cactaceae: tutte le specie dell'allegato II
- Cicadofite: solo *Cycas revoluta*
- Euphorbiaceae: tutte le piante grasse dell'allegato II
- *Nepenthes*: tutte le specie dell'allegato II
- Orchidaceae: tutte le specie dell'allegato II e tutti gli ibridi di *Paphiopedilum*
- *Sarracenia*: tutte le specie dell'allegato II
- Droseraceae: solo *Dionaea muscipula*

In particolare, il certificato fitosanitario olandese non è ammesso come documento CITES, p.es. per *Tillandsia xerographica*, *Galanthus spp.*, *Cyclamen spp.*, *Zamia furfuracea*, *Pachypodium lamerei* e altre piante frequentemente commercializzate.

Attenzione:

il certificato fitosanitario è ammesso solo per l'esportazione dal Paese di produzione, ma non per le riesportazioni.

Obbligo di possedere il permesso d'importazione

Per l'importazione di tutte le specie selvatiche (Source-Code W, allegati I – III) nonché di tutte le parti di piante e prodotti derivati è necessario disporre di un permesso dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV.

La domanda d'importazione deve pervenire all'USAV compilata in ogni sua parte:

<https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/import-und-export/import/importe-artengeschuetzte-tiere-pflanzen.html> (vedi «Ulteriori informazioni > Maggiori dettagli > Domanda di importazione CITES»)

Controllo CITES (a pagamento)

Le spedizioni riguardanti tutte le specie selvatiche (Source-Code W, allegati I – III) nonché parti di piante e prodotti derivati devono essere esibite al controllo relativo alla conservazione delle specie.

La spedizione deve essere preliminarmente dichiarata presso la dogana (tutti gli uffici doganali con traffico merci, negli orari di apertura), esibendo i seguenti documenti in ORIGINALE:

- permesso d'importazione dell'USAV con il certificato di accompagnamento
- permesso d'esportazione CITES rilasciato dal paese di provenienza

Successivamente, la spedizione deve essere presentata entro 48 ore (2 giorni lavorativi) al posto di controllo CITES prescelto. Si tratta di un controllo a pagamento. La somma dovuta viene riscossa dalla dogana all'atto della dichiarazione.

I dettagli relativi ai posti di controllo CITES e ai rispettivi orari di apertura sono disponibili all'indirizzo: <https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/import-und-export/import/importe-artengeschuetzte-tiere-pflanzen.html> (vedi «Ulteriori informazioni > Maggiori dettagli > Controllo relativo alla conservazione delle specie»)

Dopo lo sdoganamento, le spedizioni di piante vive moltiplicate artificialmente vengono sottoposte automaticamente a un controllo dei documenti. Si tratta di un controllo a pagamento, il cui costo ricade sull'importatore.

Quando è richiesto il documento CITES

Importazione vietata	Certificato CITES	Certificato CITES o talvolta certificato fitosanitario
Piante selvatiche (W) allegato I, p. es. <i>Paphiopedilum</i> spp., <i>Ariocarpus</i> spp.	Piante selvatiche (W) allegato II, p.es. <i>Galanthus</i> spp., <i>Cyclamen</i> spp. Piante moltiplicate artificialmente allegato I (D o A)	Piante moltiplicate artificialmente allegato II (A)
Eccezioni per motivi non commerciali (p.es. ricerca) solo con autorizzazione della commissione tecnica	Gli ibridi di specie dell'allegato I sono considerati come le specie dell'allegato II, p.es. gli ibridi di <i>Paphiopedilum</i> (ossia è ammesso il certificato fitosanitario)	Per esportazioni dai seguenti Paesi può essere usato il certificato fitosanitario con attestato CITES** alla rubrica 11: <ul style="list-style-type: none"> - Danimarca - Germania - Paesi bassi* - Italia - Canada - Lussemburgo - Austria - Repubblica di Corea - Svezia - Singapore
<p>Source-Code sui certificati CITES: W = prelievo nella natura; D = specie dell'allegato I, moltiplicata artificialmente per scopi commerciali A = specie dell'allegato II, moltiplicata artificialmente o specie dell'allegato I, moltiplicata artificialmente per scopi non commerciali. * limitato a determinati ordini tassonomici, vedi lista soprastante sotto "Ammissibilità del certificato fitosanitario quale documento CITES" ** "all specimens artificially propagated as defined by CITES"</p>		

<p>Bromeliacee</p>	<p>Certe specie di <i>Tillandsia</i> sono sottoposte all'obbligo di possedere il certificato CITES, p.es. <i>Tillandsia xerographica</i>, una specie frequentemente commercializzata. Il certificato fitosanitario non è ammesso per gli esemplari di <i>Tillandsia xerographica</i> proveniente dai Paesi Bassi. È necessario il certificato CITES rilasciato dall'autorità olandese competente in materia.</p> <p>Altre specie, pure frequentemente commercializzate, come p.es. <i>Tillandsia cyanea</i>, non necessitano il certificato CITES. Le Bromeliacee devono dunque essere dichiarate indicando il nome botanico del genere (p.es. <i>Vriesea</i>, <i>Guzmania</i>) e se si tratta di <i>Tillandsia</i> occorre indicare anche il nome della specie. Dichiarazioni quali p.es. <i>Bromelia Mix</i> portano a contestazioni.</p>
<p>Orchidee</p>	<p>Gli ibridi moltiplicati artificialmente («merce di massa») dei generi <i>Cymbidium</i>, <i>Dendrobium</i>, <i>Phalaenopsis</i> e <i>Vanda</i> sono esonerati dal certificato CITES, se adempiono le condizioni richieste per essere considerate eccezioni (vedi CITES, allegato II, nota a piè di pagina riguardo alle Orchidaceae), segnatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se sono importate al momento della fioritura, etichettate e imballate per il commercio al dettaglio (non vi è una quantità minima) o • se sono importate non fiorite, nella quantità minima di 20 piante per ogni ibrido e se i singoli ibridi sono imballati separatamente. <p>Ciò concerne gran parte dei supermercati, centri di giardinaggio e, parzialmente, anche le orchidee in offerta presso certi aeroporti (p.es. in Thailandia, a Singapore). Nei documenti doganali esse devono essere chiaramente dichiarate come «ibridi», affinché siano considerate esonerate dal certificato CITES.</p> <p>Per contro, altri ibridi di orchidee, parimenti commercializzati frequentemente, sono sottoposti all'obbligo di possedere il certificato CITES: <i>Cambria</i>, <i>Oncidium</i>, <i>Odontoglossum</i>, <i>Miltonia</i>, ibridi di <i>Paphiopedilum</i>, <i>Epidendrum</i>, <i>Cattleya</i>, ecc.</p> <p>Le colture sterili «in vitro» («piante in bottiglia su substrato gelatinoso») di orchidee sono esonerate dal certificato CITES. Ciò vale anche per le specie indicate all'allegato CITES I, p.es. <i>Paphiopedilum</i>. Il materiale così importato, allo scopo di essere coltivato in Svizzera, è considerato come prodotto in Svizzera, al momento di una successiva esportazione (la Svizzera figura come paese di provenienza sul certificato CITES). Per il materiale «in vitro» importato per essere coltivato in Svizzera ed essere esportato più tardi, si raccomanda di fornire la prova dell'acquisto legale sul certificato CITES, fin dal momento dell'importazione. I documenti doganali convalidati al confine devono dunque contenere l'informazione che si tratta di colture di orchidee «in vitro» e i nomi delle specie. In determinate circostanze si consiglia addirittura di importare certi materiali «in vitro» preventivamente dotati dei documenti CITES, affinché siano disponibili i dati necessari al momento di una successiva esportazione (p.es. <i>Phragmipedium kovachii</i>, <i>Paphiopedilum vietnamense</i>).</p> <p>Gli ibridi con una parte di specie dell'allegato I sono trattati come all'allegato II, p.es. gli ibridi <i>Paphiopedilum</i>, vale a dire che il certificato fitosanitario è ammesso nelle dovute condizioni quadro. Qualora essi non siano dichiarati come ibridi nei documenti doganali e nei certificati (p.es. solo mediante «<i>Paphiopedilum</i>», o col nome botanico della specie, p.es. «<i>Paphiopedilum callosum</i>»), essi sono considerati esemplari dell'allegato I. In tal caso il certificato fitosanitario non sarà accettato.</p> <p>Di frequente le orchidee da giardino o coltivate all'aperto non sono riconosciute come orchidee o come specie per le quali è richiesto il certificato CITES, poiché vengono generalmente commercializzate nell'assortimento dei bulbi e dei tuberi quiescenti, quali p.es. le <i>Pleione</i> spp., <i>Bletilla striata</i>, ma anche le orchidee svernanti e indigene e i loro ibridi da giardino, p.es. gli ibridi di <i>Cyripedium</i>, <i>Dactylorhiza</i>, <i>Orchis</i>, <i>Ophrys</i>, ecc. Ciò vale anche per le orchidee piuttosto «atipiche» come, p.es., <i>Ludisia discolor</i>, introdotta nell'assortimento delle piante d'appartamento. Esse rientrano nell'elenco delle Orchidaceae dell'allegato CITES II e sono dunque sottoposte all'obbligo di possedere il certificato.</p>

<p>Bulbi, tuberi e rizomi</p>	<p>Tutte le specie di</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bucaneve (<i>Galanthus</i>) • Ciclamino (<i>Cyclamen</i>) • Zafferanastro (<i>Sternbergia</i>) <p>sono sottoposte all'obbligo di possedere il certificato CITES, ma anche le orchidee da giardino (svernanti) indicate come «Orchidaceae» nell'allegato CITES II, rispettivamente le orchidee coltivate all'aperto o in piena terra, p.es.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pleione</i> • <i>Bletilla striata</i> • <i>Cypripedium</i> • <i>Dactylorhiza</i> • <i>Orchis</i> • <i>Ophrys</i> ecc. <p>e le spedizioni di bulbi, tuberi e rizomi parzialmente considerate come a rizoma silente vanno quindi dichiarate indicando il nome botanico del genere e nel caso di <i>Podophyllum</i>, <i>Panax</i>, <i>Hydrastis</i> e <i>Adonis</i> anche il nome della specie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Podophyllum hexandrum</i> • Ginseng americano • <i>Hydrastis canadensis</i> • <i>Adonis vernalis</i> <p>I tuberi di tutte le varietà di <i>Cyclamen persicum</i> moltiplicati artificialmente sono esonerati dal certificato (ma non gli ibridi). Tale eccezione vale tuttavia solo per i tuberi non quiescenti (con germoglio), ossia particolarmente quelli in fioritura. I cultivar di <i>Cyclamen persicum</i> commercializzati come «ciclamini da vaso» sono esonerati dal certificato CITES. Qualora <i>Cyclamen persicum</i> sia sdoganato sotto il numero di tariffa doganale 0601.1090, si considera che si tratti di tuberi quiescenti, vale a dire sottoposti all'obbligo di possedere il certificato CITES. <i>Cyclamen</i> ODORELLA® richiede il certificato, poiché non vi è alcuna eccezione per gli ibridi di <i>Cyclamen</i>.</p> <p><i>Galanthus</i> e <i>Cyclamen</i>, in particolare, sono commercializzati anche sotto forma di bulbi e tuberi selvatici (Turchia e Georgia). Il solo certificato fitosanitario non è ammesso per tali importazioni: è necessario il certificato CITES. Per l'importazione di bulbi e tuberi selvatici è inoltre richiesto un permesso d'importazione dell'USAV. Si noti che nemmeno per le importazioni di <i>Galanthus</i> e <i>Cyclamen</i> dai Paesi Bassi, anche se moltiplicati artificialmente, non è ammesso il certificato fitosanitario come certificato CITES (vedi ammissibilità del certificato fitosanitario). Ciò vale p.es. anche per le riesportazioni dai Paesi Bassi di <i>Bletilla</i> di provenienza dal Giappone.</p>
<p>Cactus</p>	<p>Sono esonerate dall'obbligo di possedere il certificato CITES tutte le specie dei generi</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pereskia</i> • <i>Pereskiaopsis</i> • <i>Quiabentia</i> (arbusti con foglie) <p>Cactus epifitici, da sospendere: fra i cactus sottoposti all'obbligo di possedere il certificato CITES, indicati come Cactaceae nell'allegato II vi sono anche le epifite, piuttosto «atipiche», designate nel commercio come «orchid cacti» o «epicacti» o «Coral Cactus», come p.es. <i>Rhipsalis</i>, <i>Lepismium</i>, <i>Hatiora</i>, <i>Disocactus</i> (da non confondere con <i>Discocactus</i>), <i>Epiphyllum</i> (compresi gli ibridi) e altri generi, frequentemente coltivati e commercializzati in vasi da sospendere, nonché come talee.</p> <p>Certi ibridi e cultivar di cactus epifitici moltiplicati artificialmente sono tuttavia esonerati dal certificato CITES: i cactus di Natale (<i>Schlumbergera</i> spp.) i cactus di Pasqua (<i>Hatiora x graeseri</i>). Per le liste e le condizioni si veda l'allegato II CITES, nota a piè di pagina per «Cactaceae».</p> <p>I cultivar di <i>Opuntia microdasys</i> sono esonerati dal certificato CITES, come i</p>

	<p>mutanti cromatici innestati di specie di cactus dell'allegato CITES II, p.es. «Erdbeerkakteen» (<i>Gymnocalycium mihanovichii</i> rosso) e «Goldfinger» (<i>Chamaecereus silvestrii</i> giallo = <i>Lobivia chamaecereus</i>), innestati su <i>Hylocereus</i>. Per le condizioni si vedano gli allegati CITES, nota a piè di pagina per «Cactaceae».</p> <p>I semi di cactus delle specie dell'allegato CITES I sono sottoposti all'obbligo di possedere il certificato CITES, p.es. quelle dei generi <i>Ariocarpus</i>, <i>Turbinicarpus</i>, <i>Uebelmannia</i>, certe specie dei generi <i>Sclerocactus</i> e <i>Pediocactus</i> ecc., come i semi di specie di cactus messicani dell'allegato CITES II, importati in Svizzera dal Messico (questo provvedimento mira la commercializzazione di «nuove» specie).</p> <p>Altre particolarità e suggerimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gli ibridi con una parte di specie dell'allegato I sono trattate come specie dell'allegato II, p.es. gli ibridi di <i>Turbinicarpus</i>. I loro semi non necessitano il certificato CITES all'importazione. • Le «colture sterili in vitro» («piante in bottiglia») delle specie di cactus dell'allegato II sono esonerate dal certificato CITES. • Sono pure esonerate le talee senza radici di <i>Opuntia</i> che non sono importate dal territorio naturale di distribuzione, come p.es. le opunzie inselvatichite provenienti dal bacino del Mediterraneo. • Il «peyote», <i>Lophophora williamsii</i>, e il «San Pedro», <i>Trichocereus pachanoi</i>, sottostanno alla legislazione sugli stupefacenti. In questo campo è competente Swissmedic o la dogana. Ciò non vale tuttavia per tutte le specie dei generi <i>Lophophora</i> e <i>Trichocereus</i> = <i>Echinopsis</i>, bensì solo per le due specie summenzionate. Ad esempio, <i>Lophophora diffusa</i> e <i>Lophophora fricii</i> e altre specie di <i>Trichocereus</i> non sottostanno alla legislazione sugli stupefacenti.
Aloe	<p>Prodotti a base di <i>Aloe</i> si trovano ormai in diverse preparazioni mediche, nonché in prodotti per il wellness e in derrate alimentari. Tra le specie comprese nell'Allegato I CITES l'obbligo del certificato riguarda tutte le parti e i prodotti, in particolare i semi. Tra le specie comprese nell'Allegato II CITES, tutte le parti e i prodotti sono soggetti all'obbligo del certificato, eccetto i semi e le colture «in vitro».</p> <p>È esonerata da tali disposizioni e quindi non soggetta all'obbligo del certificato l'<i>Aloe vera</i> (= <i>Aloe barbadensis</i>), inclusi parti e prodotti, nonché prodotti finiti di <i>Aloe ferox</i> (= Aloe del Capo o Aloe selvatica) imballati e pronti a essere spediti per la vendita al dettaglio.</p> <p>Informazioni riguardo ai prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Succhi ed estratti (liquidi o solidi) richiedono il certificato CITES, oltre a un permesso d'importazione dell'USAV. • Gli ibridi di specie dell'allegato CITES I valgono come esemplari dell'allegato II.
Euforbiacee	<p>Solo le specie succulente (ai sensi della check-list CITES) sono sottoposte all'obbligo di possedere il certificato. Vale a dire che tutte le euforbiacee non succulente sono esonerate dal certificato CITES, come p.es. la stella di Natale o Poinsettia (<i>Euphorbia pulcherrima</i>) o l'<i>Euphorbia splendens</i>. Le piante del genere <i>Euphorbia</i> devono dunque essere dichiarate col nome della specie o col nome commerciale chiaro, come p.es. «Poinsettia» o «stella di Natale», affinché sia possibile stabilire se sono esonerate dall'obbligo o no del certificato CITES.</p> <p>Poiché certe specie appaiono nell'allegato CITES I, è richiesta la dichiarazione del nome delle specie di <i>Euphorbia</i> succulente, affinché sia possibile determinare il tipo di certificato necessario, in particolare se è ammesso il certificato fitosanitario.</p> <p>Per talune euforbiacee succulente moltiplicate artificialmente vigono disposizioni eccezionali, vale a dire che sono esonerate dal certificato CITES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli ibridi e i cultivar di <i>Euphorbia</i> «Mili» (compresi <i>E. x lomi</i> = <i>E. mili</i> x <i>E. lophogona</i>) in spedizioni di almeno 100 esemplari

	<ul style="list-style-type: none"> • i cultivar di <i>Euphorbia trigona</i> (senza quantità minima) • le varietà a rami crestati innestate o i mutanti cromatici di <i>Euphorbia lactea</i>. <p>La dichiarazione doganale deve indicare chiaramente che le condizioni sono rispettate, p.es. «<i>Euphorbia lactea</i>, forma crestata innestata».</p> <p>In caso di dubbio, le euforbiacee sono registrate come sottoposte al certificato CITES e, qualora manchino i certificati, sono contestate.</p>
Hoodia spp. e Piede d'elefante (Beaucarnea spp.)	<p>Tutte le specie di <i>Hoodia</i> e <i>Beaucarnea</i>, nonché le loro parti e preparazioni, sono sottoposte all'obbligo di avere il certificato CITES. La Svizzera emette tuttavia ancora una riserva nei confronti della classificazione di <i>Hoodia</i> spp. e <i>Beaucarnea</i> spp. nell'allegato CITES II. Ciò significa, ad esempio, che le <i>Hoodia</i> e le <i>Piedi d'elefante</i> vive non necessitano del certificato CITES al momento dell'importazione in Svizzera.</p> <p>Indicazioni per la riesportazione: Le piante e le preparazioni a base di <i>Hoodia</i> o <i>Beaucarnea</i>, p.es. da riesportare dalla Svizzera in forma elaborata, necessitano del certificato CITES, ossia devono essere dotate del certificato al momento in cui sono importate, nonostante la riserva emessa.</p>
Pachypodium	<p>Tutte le specie sono elencate negli allegati CITES I o II e necessitano del certificato CITES. I <i>Pachypodium</i> devono dunque essere dichiarati indicando il nome della specie.</p> <p>Il certificato fitosanitario olandese (vedi ammissibilità del certificato fitosanitario) non è ammesso come certificato CITES per le piante moltiplicate artificialmente, p.es. <i>Pachypodium lamerei</i> (palma del Madagascar), frequentemente commercializzata, e <i>Pachypodium geayi</i>. Il motivo risiede nel fatto che in commercio si trovano anche piante selvatiche di <i>Pachypodium bispinosum</i> provenienti dal Sudafrica, importate p.es. dai Paesi Bassi. In questo caso è richiesto il certificato CITES olandese, il quale prova l'esportazione legale dal Sudafrica.</p>
Merce proveniente da vivai di piante arboree: Tasso (<i>Taxus</i>) e Araucaria	<ul style="list-style-type: none"> • Le specie asiatiche di tasso sono sottoposte all'obbligo di avere il certificato CITES (<i>T. chinensis</i>, <i>T. cuspidata</i>, <i>T. fuana</i> e <i>T. sumatrana</i>). • Il tasso indigeno, <i>Taxus baccata</i>, e le specie americane sono invece esonerati dal certificato CITES. <p>La dichiarazione del nome della specie di <i>Taxus</i> è dunque richiesta nella dichiarazione doganale. Vi è una disposizione eccezionale riguardo agli ibridi moltiplicati artificialmente e ai cultivar di <i>Taxus cuspidata</i> frequentemente commercializzati, p.es. <i>Taxus x media</i>. Le piante vive in recipienti possono essere importate senza il certificato CITES, qualora sui documenti doganali, p.es. sulla fattura, sia indicato il nome del cultivar e l'osservazione supplementare "moltiplicato artificialmente".</p> <p><i>Araucaria araucana</i> è elencata nell'allegato CITES I. Il certificato fitosanitario non è dunque ammesso; in ogni caso è richiesto il certificato CITES. Ciò vale anche per i semi. Un'altra araucaria, frequentemente importata come pianta d'appartamento (<i>Araucaria heterophylla</i>), non figura invece negli allegati CITES ed è perciò esonerata dal certificato CITES. Per evitare confusioni, nella dichiarazione sono richiesti i nomi delle specie di tutte le araucarie.</p>
Piante carnivore	<p>Sottoposte all'obbligo di possedere il certificato CITES sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sarracenia</i> (tutte le specie e gli ibridi) • <i>Nepenthes</i> (tutte le specie e gli ibridi) • <i>Dionaea muscipula</i> <p>Talune specie di <i>Sarracenia</i> e di <i>Nepenthes</i> figurano nell'allegato CITES I. È perciò richiesta la dichiarazione doganale con il nome della specie. Per gli ibridi è</p>

	<p>necessaria la denominazione «ibridi».</p> <p>Diverse altre piante carnivore non sono sottoposte alle disposizioni CITES, p.es. <i>Heliophora</i>, <i>Drosera</i>, <i>Pinguicula</i>, <i>Utricularia</i>, <i>Cephalothus</i>, <i>Biblis</i>, ecc In caso di dubbio, p.es. qualora la dichiarazione doganale indichi «miscela di carnivore», si suppone che si tratti di esemplari per i quali sia richiesto il certificato CITES</p> <p>Altre indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutti gli esemplari, p.es. semi di specie di <i>Sarracenia</i> e <i>Nepenthes</i> elencate nell'allegato CITES I, sono sottoposte all'obbligo di avere il certificato CITES. • I semi e le colture «in vitro» di specie di <i>Sarracenia</i> e di <i>Nepenthes</i> elencate nell'allegato CITES II, come pure <i>Dionaea muscipula</i>, sono esonerate dal certificato CITES.
Felci arborescenti	<p>Certe felci arborescenti sono sottoposte all'obbligo di avere il certificato CITES: tutte le specie del genere <i>Cyathea</i> (nonché <i>Alsophila</i>, <i>Nephelea</i>, <i>Sphaeropteris</i> e <i>Trichipteris</i>) e tutte le specie del genere <i>Dicksonia</i> provenienti dall'America, segnatamente <i>Dicksonia berteriana</i>, <i>Dicksonia externa</i>, <i>Dicksonia sellowiana</i> e <i>Dicksonia stuebelii</i>.</p> <p>I generi frequentemente commercializzati come piante selvatiche di <i>Dicksonia</i> provenienti dall'Australia (<i>Dicksonia antarctica</i>) e dalla Nuova Zelanda (<i>Dicksonia squarrosa</i>, <i>Dicksonia fibrosa</i>) non sono sottoposte all'obbligo del certificato CITES.</p>
Podocarpacee (Podocarpus)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Podocarpus parlatorei</i> figura nell'allegato CITES I, • <i>Podocarpus neriifolius</i> nell'allegato CITES III, <p>le altre specie non sottostanno alle disposizioni CITES. Per <i>Podocarpus</i> è perciò richiesta la dichiarazione col nome della specie. Ciò vale p.es. per <i>Podocarpus latifolius</i>, commercializzato come pianta d'appartamento.</p>
Cicadofite	<p>Tutte le cicadofite sono sottoposte all'obbligo di possedere il certificato CITES. In Svizzera si trovano in commercio soprattutto <i>Cycas revoluta</i> e <i>Zamia furfuracea</i>.</p> <p>Attenzione: al momento dell'importazione dai Paesi Bassi occorre tenere conto del fatto che il certificato fitosanitario olandese delle cicadofite è ammesso solo per <i>Cycas revoluta</i> e non per <i>Zamia furfuracea</i>.</p>
Palme	<p>La specie <i>Dyopsis decaryi</i> (precedentemente denominato <i>Neodyopsis decaryi</i>) ed alcune altre originarie del Madagascar sottostanno all'obbligo di possedere il certificato CITES. Le palme devono dunque essere indicate almeno con il nome del genere.</p>
Prodotti vegetali	<p>Le informazioni concernenti i prodotti di origine vegetale come legname, piante aromatiche o medicinali figurano nella corrispondente documentazione.</p> <p>Importante: per importare qualsiasi prodotto vegetale è necessario un permesso d'importazione dell'USAV. Inoltre la merce deve essere esibita al controllo relativo alla conservazione delle specie.</p>

Esempi:

Bromeliacee

Obbligo di certificato CITES	Esonero dal certificato CITES
<i>Tillandsia xerographica</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Guzmania</i>• <i>Vriesea</i>• <i>Tillandsia cyanea</i>

Orchidee

Obbligo di certificato CITES	Esonero dal certificato CITES
Ibridi di: <ul style="list-style-type: none">• <i>Paphiopedilum</i>• "Cambria"• <i>Miltonia</i>• <i>Odontoglossum</i>• <i>Oncidium</i>	Ibridi di: <ul style="list-style-type: none">• <i>Phalaenopsis</i>• <i>Cymbidium</i>• <i>Dendrobium</i>• <i>Vanda</i> Colture in vitro

Vietato: piante selvatiche dell'allegato I, ad es. *Paphiopedilum* spp.

Bulbi, tuberi e rizomi

Obbligo di certificato CITES	Esonero dal certificato CITES
<ul style="list-style-type: none">• <i>Galanthus nivalis</i>• <i>Galanthus elwesii</i>• <i>Cyclamen hederifolium</i>	Cultivar di <i>Cyclamen persicum</i> ("Ciclamini in vaso")

Cactus

Obbligo di certificato CITES	Esonero dal certificato CITES
<ul style="list-style-type: none">• <i>Echinocactus grusonii</i>• <i>Mammillaria zeilmanniana</i>• <i>Pachycereus pringlei</i>• <i>Opuntia ficus-indica</i>• <i>Rhipsalis</i>• <i>Hatiora</i>	<i>Pereskia</i> Ibridi e cultivar di: <ul style="list-style-type: none">• Cactus di Natale• Cactus di Pasqua• <i>Opuntia microdasys</i> mutanti cromatici, innestati

Vietato: piante selvatiche dell'allegato I, ad es. *Ariocarpus*, *Turbincarpus*, *Uebelmannia*

Aloe

Obbligo di certificato CITES	Esonero dal certificato CITES
<i>Aloe arborescens</i>	<i>Aloe vera</i>

Euforbiacee

Obbligo di certificato CITES	Esonero dal certificato CITES
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Euphorbia tirucalli</i> • <i>Euphorbia abyssinica</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Euphorbia splendens</i> • <i>Euphorbia trigona</i> (cultivar) • <i>Euphorbia lactea</i> (forma crestata innestata) • <i>Euphorbia Mili</i> spedizione di > 100 esemplari